

# **Statuto**

## **Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Modena**

### *Titolo I Disposizioni generali*

Art. 1 E' costituito l'Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea della provincia di Modena, sorto il 18 novembre 1950 per iniziativa di esponenti della Resistenza modenese.

Art. 2 L'Istituto non ha finalità di lucro e si propone lo sviluppo del patrimonio documentale, della ricerca, dell'attività didattica, dell'iniziativa culturale e della riflessione pubblica rivolta alla società modenese sui temi riguardanti la storia e la memoria del Novecento, con particolare riferimento alle vicende dell'Antifascismo e della lotta di Liberazione, il cui patrimonio etico-civile rappresenta il valore fondante della sua identità.

Art. 3 Esso ha sede in Modena ed è associato all'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione in Italia "Ferruccio Parri" . Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto di tale ente, esso sottoscrive lo statuto dell'Insmli mantenendo la propria autonomia giuridica, scientifica, funzionale, patrimoniale e gestionale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la Sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 4 Per il raggiungimento degli scopi statutari l'Istituto si propone:

- a) la promozione di studi, manifestazioni, convegni, iniziative scientifiche e divulgative, esposizioni e pubblicazioni anche periodiche, con specifica attenzione alla sperimentazione di metodologie di ricerca e comunicazione innovative;
- b) la ricerca, la raccolta, l'acquisizione, la classificazione di materiale documentario ed audiovisivo attinente alle finalità dell'Istituto;
- c) la predisposizione e l'attuazione di ricerche e progetti per l'innovazione della didattica della storia contemporanea rivolti alla scuola e in particolare ai docenti;

d) l'elaborazione ed erogazione di percorsi formativi concernenti la storia del Novecento rivolti ad un pubblico extra-scolastico;

e) la partecipazione ad iniziative assunte anche da altri enti ed istituti culturali, facoltà universitarie e da privati quando ne sia accertata la rispondenza agli scopi statutari dell'Istituto;

f) la progettazione, promozione e gestione di luoghi di memoria, musei e spazi culturali in collaborazione con Enti ed Istituzioni del territorio;

g) la collaborazione alla progettazione, al coordinamento e alla realizzazione di programmi culturali delle Amministrazioni Pubbliche nell'ambito delle diverse ricorrenze e celebrazioni di pertinenza storica. Per la realizzazione di detti scopi l'Istituto si prefigge di operare il più possibile in collaborazione con Enti locali, associazioni e istituzioni culturali, facendo anche ricorso ad apposite convenzioni.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 Le entrate dell'Istituto sono costituite dalle quote degli associati, degli enti locali, di associazioni e di istituzioni culturali convenzionati, dai contributi e donazioni dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, dalle donazioni di privati. L'Istituto, nel rispetto delle leggi vigenti, potrà acquisire la capacità alla accettazione di eventuali lasciti testamentari con l'ottenimento nei termini prescritti dalla legge del riconoscimento giuridico ovvero potrà deciderne l'eventuale rinuncia. E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al precedente art. 4.

Art. 6 Sono organi dell'Istituto:

L'Assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Comitato Esecutivo;

Il Presidente;

Il Collegio dei Revisori dei Conti.

## *Titolo II I soci*

Art. 7 Possono essere soci dell'Istituto persone fisiche, enti ed associazioni senza scopo di lucro che condividano gli ideali e le finalità espresse nel presente Statuto. Tutti i soci hanno i medesimi doveri e i medesimi diritti. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, verranno prese dagli organi dell'Istituto. I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Istituto. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, a partecipare all'Assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche associative.

Art. 8 I soci si distinguono in soci fondatori, benemeriti, sostenitori ed ordinari. Sono considerate soci fondatori l'Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi), l'Associazione liberi partigiani d'Italia (Alpi) e la Federazione italiana associazioni partigiane (Fiap) della provincia di Modena in quanto eredi morali degli esponenti della Resistenza modenese che nel 1950 diedero vita all'Istituto. Sono soci benemeriti, per decisione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, le persone fisiche, gli enti o le associazioni che hanno contribuito finanziariamente o con servizi resi a favore dell'Istituto in misura significativamente superiore al valore della quota associativa ordinaria. Sono soci sostenitori coloro che versano una quota associativa annuale pari ad almeno il doppio di quella fissata per i soci ordinari. Sono soci ordinari tutti coloro che versano annualmente la quota di associazione.

Art. 9 L'ammissione dei soci è ratificata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta valida successiva alla data di presentazione della domanda.

Art. 10 Il socio che intenda recedere dall'Istituto deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. In caso di comportamento che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Istituto, il Consiglio Direttivo interviene con la diffida del socio e, qualora ne ravvisi la necessità, proponendo all'Assemblea dei soci l'espulsione del socio dall'Istituto. Il socio cessa di essere tale anche a causa di morosità nel pagamento della quota di adesione.

### *Titolo III L'Assemblea dei soci*

Art. 11 L'Assemblea è composta da tutti gli associati. Ad essa, nella sua forma ordinaria, sono demandati i seguenti compiti:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) approvare il programma scientifico generale dell'Istituto e il programma annuale di attività didattico-scientifica su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) approvare i bilanci annuali predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) decidere in merito all'espulsione dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 12 L'Assemblea, convocata su delibera del Consiglio Direttivo a mezzo di avviso personale da spedirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, si riunisce a Modena nella sede indicata nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale, sulla relazione di attività e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo. L'Assemblea inoltre si convoca ordinariamente ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 13 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovano in regola col pagamento della quota di associazione. E' ammessa la partecipazione per delega. Ogni socio può rappresentare non più di una delega. Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei soci. Non raggiungendo tale numero, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione, almeno a 24 ore di distanza, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. La data della seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 14 L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti con voto palese, o segreto se richiesto da almeno il 10% dell'Assemblea. Nel caso di decisioni riguardanti l'espulsione dei soci è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti. La decisione di espulsione dei soci è insindacabile.

Art. 15 L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente e un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 16 L'Assemblea può essere convocata in forma straordinaria per deliberazione del Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno un decimo degli associati.

Art. 17 L'Assemblea riunita in forma straordinaria può modificare il presente statuto a maggioranza semplice dei soci, fatta eccezione per gli articoli da 1 a 4, inerenti le finalità dell'Istituto, per la modificazione dei quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei soci.

Art. 18 La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, devono essere adottate con il voto favorevole dai almeno tre quarti degli associati.

Art. 19 L'Assemblea può nominare, ove ne ravvisi l'opportunità, Consiglieri onorari per speciali benemerienze acquisite nell'attività dell'Istituto.

#### *Titolo IV Il Consiglio Direttivo*

Art. 20 Il Consiglio Direttivo è composto da 19 a 23 membri. Il Consiglio Direttivo propone all'assemblea la decadenza di quei consiglieri che, senza giustificati motivi, non abbiano partecipato alle riunioni per più di tre volte consecutivamente. L'assemblea provvede alla loro eventuale sostituzione con una nuova elezione.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vicepresidente e il Comitato Esecutivo. Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente e il Vicepresidente.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, l'Assemblea provvederà alla loro sostituzione con una nuova elezione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva scadenza naturale dell'intero consiglio. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 23 Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme statutarie e degli indirizzi fissati nel Programma scientifico generale, è investito del potere per decidere sul programma culturale da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione delle finalità dell'Istituto e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo in particolare:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e controlla l'esecuzione;
- b) elabora e sottopone annualmente all'assemblea il programma di attività didattico-scientifica dell'Istituto nel rispetto delle finalità indicate al Titolo I del presente statuto;
- c) decide sugli investimenti patrimoniali;
- d) stabilisce l'importo delle quote annue dei soci;
- e) predispone i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci, sulla base delle indicazioni fornitegli dal Comitato Esecutivo e dal Tesoriere dell'Istituto;
- f) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- g) decide sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza per morosità dei soci e sulle proposte di espulsione dei soci da sottoporre all'assemblea;
- h) delibera la convocazione dell'assemblea;
- i) decide la nomina e la revoca e ogni provvedimento relativo al personale;
- j) assume le decisioni relative agli incarichi professionali;
- k) definisce le procedure concorsuali, le relative graduatorie e la nomina degli insegnanti comandati dal Ministero della Pubblica Istruzione;
- l) conferisce e revoca le procure. Il Consiglio Direttivo può delegare al Comitato Esecutivo la competenza sulle materie elencate dalla lettera i) alla lettera l), ad esclusione della nomina e della revoca del Direttore responsabile e delle procedure concorsuali relative agli insegnanti comandati dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo nomina il direttore responsabile dell'Istituto. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con frequenza almeno trimestrale e dura in carica per un triennio.

Art. 25 Il Consiglio Direttivo può provvedere alla nomina di un Comitato scientifico dell'Istituto, di cui possono far parte il Direttore, i responsabili dei settori di lavoro dell'Istituto e studiosi particolarmente qualificati nei vari ambiti storico-culturali attinenti all'attività dell'Istituto.

Art. 26 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei consiglieri.

## *Titolo V Il Comitato Esecutivo*

Art. 27 Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza semplice. Il Comitato Esecutivo è composto da 5 a 7 membri. Il Presidente e il Vicepresidente sono membri di diritto del Comitato Esecutivo. I membri eletti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Comitato Esecutivo propone al Comitato Direttivo la decadenza di quei membri che, senza giustificati motivi, siano risultati assenti a più di tre riunioni consecutive. Le eventuali sostituzioni, anche in caso di morte o di dimissioni, avvengono con una nuova nomina da parte del Consiglio Direttivo. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei membri si riduca a meno di due terzi, l'intero Comitato Esecutivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di membro del Comitato Esecutivo è gratuita.

Art. 28 Il Comitato Esecutivo attua e controlla l'esecuzione dei programmi definiti dal Consiglio Direttivo. A questo scopo il Comitato Esecutivo verifica la disponibilità delle risorse finanziarie, strumentali ed umane per raggiungere gli obiettivi indicati dal Consiglio Direttivo e delibera sulle modalità concrete per il raggiungimento di tali obiettivi. Il Comitato Esecutivo, inoltre, decide in merito alle materie ad esso delegate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 23. Il Comitato Esecutivo risponde del suo operato al Consiglio Direttivo.

Art. 29 Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti e sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei consiglieri.

## *Titolo VI Il Presidente*

Art. 30 Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
- b) rappresenta l'Istituto nelle sedi istituzionali e cura in particolare le relazioni con gli amministratori degli enti locali e gli organismi o i comitati da questi presieduti;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, fissandone i relativi ordini del giorno;
- d) avvalendosi della collaborazione del direttore, cura il raccordo tra le decisioni e gli indirizzi degli organi deliberativi e l'attività degli operatori dell'Istituto, nonché l'istruzione delle proposte culturali e dei progetti scientifici da sottoporre al Consiglio direttivo;
- e) firma gli atti ufficiali e gli atti contabili, questi ultimi dopo l'approvazione da parte degli organi competenti in base al presente Statuto. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-presidente. La carica di presidente è gratuita.

## *Titolo VII Il Collegio dei revisori dei conti*

Art. 31 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea fra persone di acclarate competenze professionali e dura in carica tre anni. Il Collegio dei Revisori elegge nel proprio seno un Presidente e svolge le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'amministrazione dell'Istituto, esamina ed approva, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'assemblea dei soci;
- b) i suoi membri possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

## *Titolo VIII Il Direttore, il Tesoriere*

Art. 32 Il Direttore:

- a) coordina l'attività ordinaria dell'Istituto, dei dipendenti e dei collaboratori e ne ha la responsabilità operativa; convoca e coordina i responsabili dei settori di lavoro e gli operatori dell'Istituto che contribuiscono ad elaborare il programma culturale dell'Istituto;
- b) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, svolgendo la funzione di segretario;
- c) partecipa alle riunioni dei direttori convocate dall'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione in Italia "Ferruccio Parri".

Art. 33 Il Tesoriere:

- a) è il responsabile della gestione economico-finanziaria;
- b) è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo e al Comitato Esecutivo tutti gli elementi relativi alla gestione dell'Istituto necessari per la predisposizione dei bilanci;
- c) Risponde al Consiglio Direttivo ed il suo operato è controllato dal Collegio dei revisori dei conti

#### *Titolo IX Norme finali*

Art. 34 In caso di scioglimento dell'Istituto, da deliberarsi in apposita Assemblea dei soci con le modalità indicate al precedente articolo 18, il patrimonio sarà devoluto a fini di utilità sociale a soggetto le cui finalità siano coerenti rispetto al presente Statuto, fatta salva la legislazione vigente.

Art. 35 L'organizzazione interna ordinaria dell'Istituto verrà fissata dal Comitato Esecutivo in un apposito Regolamento interno, per quanto non già previsto dal presente statuto.

Art. 36 Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

Approvato il 20/12/2013